

CONVEGNO DELLA RETE DEI COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' NELLE
PROFESSIONI LEGALI – ROMA 24 OTTOBRE 2008 –

IL DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITA' A 60 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
COSTITUZIONE

Intervento di Gabriella De Michele: Presenza femminile e opportunità per le donne nella
Magistratura Amministrativa .

La presenza della donna nel mondo del lavoro – ancora, come è noto, del tutto minoritaria – si sta tuttavia affermando sempre di più come una presenza “di qualità”, in particolare nel tradizionale ambito dell’insegnamento, nonché, più di recente, nel settore medico (con particolare incidenza, sembra, nel settore della psicologia e della psichiatria) ed infine in Magistratura. Per quest’ultima, addirittura, la presenza femminile – benché iniziata solo intorno agli anni ‘70 – risulta ormai maggioritaria, ma non senza eccezioni. Resta, infatti, prevalentemente maschile il mondo della giurisdizione amministrativa, inteso come Plesso Consiglio di Stato / TAR: il primo, in attività come “Giudice nell’Amministrazione” dal 1889, i secondi solo dal 1971. Una rapida panoramica – senza pretese di completezza e di elaborazione statistica – può fornire un quadro interessante sia dell’evoluzione, sia di alcune peculiarità della “differenza di genere” in questo comparto della Giustizia.

Quanto a modalità di accesso, nel Consiglio di Stato si entra per concorso riservato a determinate categorie professionali (25%), per nomina governativa (25%) o per accesso diretto dai Tribunali Amministrativi Regionali (50%); a questi ultimi si accede soltanto per concorso (a sua volta “di secondo grado”, ovvero riservato a chi provenga da altre carriere, cui pure si viene ammessi per concorso, aperto ai soli laureati in giurisprudenza).

E’ forse riconducibile alle modalità di reclutamento, sopra sintetizzate, la scarsa presenza femminile nella Magistratura Amministrativa, essendo le donne – ad una età, inevitabilmente vicina ai trenta/trentacinque anni, dato il percorso professionale richiesto – con maggiore frequenza impegnate nella fase più delicata della vita familiare: quella della nascita e della cura dei figli. Corretta o meno che sia tale ipotesi, i dati non lasciano dubbi: le prime presenze femminili si affacciano al Consiglio di Stato tra il 1982 e il 1983, con due sole donne-Magistrato, una delle quali di concorso e l’altra proveniente dal TAR, su 70 Consiglieri e circa quaranta presidenti (più o meno metà dei quali fuori ruolo, senza alcun Presidente-donna). Nei Tribunali Amministrativi, invece, una modesta presenza femminile si afferma fin dai primi concorsi, ma nel ruolo del 1985 – dopo oltre dieci anni di selezioni concorsuali – le donne erano soltanto 15, salite a 19 l’anno successivo su 221 Magistrati (cui si aggiungevano 13 Presidenti di TAR, nessuno dei quali di sesso femminile). Un salto di oltre venti anni consente di registrare nel 2008 (anno dell’ultimo ruolo pubblicato) un pur lento mutamento: ad organici quasi invariati (22 Presidenti e 206 Magistrati addetti nei Tribunali Amministrativi regionali, 24 Presidenti di sezione - sei dei quali fuori ruolo - e 77 Consiglieri presso il Consiglio di Stato), si contano 65 donne Magistrato di TAR (e fra queste 3 Presidenti di sezione interna su 44, nessun Presidente di TAR), nonché 8 donne Consigliere di Stato (nessuna delle quali Presidente, dopo la prematura scomparsa dell’unico magistrato di sesso femminile, pervenuto a tale funzione negli anni immediatamente precedenti). Una crescita percentuale indubbia, quindi, ma assai lenta e non proiettata verso le posizioni direttive e semi-direttive.

A quest’ultimo riguardo, tuttavia, non può essere segnalata alcuna “discriminazione di genere”, risultando scrupolosamente applicata dall’Organo di Autogoverno dei Giudici amministrativi – per le nomine a posizioni direttive o a funzioni superiori – la regola dell’anzianità senza demerito: lo scarso numero di donne impegnate in ruoli, che in senso lato potremmo definire “apicali”, è dunque diretta conseguenza della scarsa percentuale di accessi femminili in sede concorsuale.

Crescente, tuttavia, è la domanda di partecipazione al concorso TAR, passata da poche centinaia di candidati: 230 uomini e 60 donne nel 1985 (erano 412 e 21 – rispettivamente – nel 1973) ad oltre 2000 nel ventennio 1985/ 2005 (1214 uomini e 1157 donne nel 2004), con crescente presenza femminile, fino allo storico “sorpasso” dell’ultimo concorso (marzo 2007: 1068 uomini e 1247 donne): un concorso, quest’ultimo, che ha visto per la prima volta un maggior numero di concorrenti di sesso femminile, nonché di vincitrici. Di uno studio, al riguardo redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si allegano in calce le tabelle.

Molto diversa appare – sotto il profilo che interessa in questa sede – la connotazione del concorso per l’accesso diretto al Consiglio di Stato; per quest’ultimo sono stati resi disponibili dall’ufficio competente i dati di cinque concorsi, svolti fra il 2002 e il 2008, di cui si riassumono di seguito i dati:

- concorso 2.1.2002: 2 posti; 63 domande (donne 10); hanno svolto le prove 25 uomini e 4 donne; nessuna vincitrice;
- concorso 2.1.2003: 2 posti; 78 domande (13 donne); hanno svolto la prova 30 uomini e 4 donne; nessuna vincitrice;
- concorso 30.3.2006: 2 posti; 86 domande (donne 13); hanno svolto le prove 27 uomini e 4 donne; nessuna vincitrice,
- concorso 28.3.2007: 2 posti; 86 domande (donne 16); hanno svolto le prove 23 uomini e 6 donne; nessuna vincitrice;
- concorso 2008: 1 posto; 61 domande (donne 16); hanno svolto le prove 20 uomini e 4 donne; nessuna vincitrice.

E’ attualmente in servizio al Consiglio di Stato (10 consiglieri – donna nell’anno corrente) un solo Consigliere di sesso femminile reclutato per concorso.

Per le ragioni già dette, d’altra parte, nessun Consigliere di Stato non reclutato per concorso potrà accedere – con le attuali regole – a cariche direttive prima del collocamento a riposo per anzianità, in considerazione del crescente divario di età, che proprio la lunghissima permanenza nei ruoli dei vincitori di concorso determina; in tale contesto, il Consiglio di Stato sembra essere destinato a rappresentare l’unico apparato giudiziario a guida interamente maschile.

Di tutt’altro genere – ma non privo di interesse – è un altro ordine di considerazioni, riferito agli incarichi extra-istituzionali nel settore in questione; tali incarichi sono disciplinati dal D.P.R. 6.10.1993, n. 418 (regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29), il cui art. 2, comma 4 richiede che i criteri – imposti a livello di Organo di Autogoverno, al fine di escludere ogni “situazione pregiudizievole per l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l’immagine della magistratura amministrativa” – assicurino “un’equa ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto...della professionalità, della qualifica rivestita, dell’anzianità posseduta, dell’impegno nello svolgimento della attività di istituto, dell’entità dei proventi percepiti per incarichi almeno nell’ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi”.

E’ fatto notorio, all’interno della magistratura amministrativa, che la norma sopra riportata non abbia mai trovato applicazione e che continuino a sussistere situazioni di costante svolgimento di importanti e lucrose carriere parallele, da parte di alcuni magistrati amministrativi, con totale assenza – o solo saltuaria assegnazione – di incarichi di modesta entità per la restante parte della categoria, con amplissima e generalizzata sperequazione.

Spetta al Comitato Pari Opportunità, recentemente costituito per il settore di cui trattasi, valutare se la sperequazione anzidetta investa in misura maggiore le donne: una prima indagine approssimativa, condotta sugli incarichi conferiti e autorizzati per il primo semestre 2008, ha dato risultati sorprendenti: su un totale complessivo di 166 incarichi, infatti, i “beneficiari” risultano 126 e solo 14 di questi sono donne; per ben 6 di queste 14 donne – magistrato, inoltre, gli incarichi in questione hanno solo carattere di corsi di insegnamento e commissioni di concorso, a titolo pressoché gratuito.

Alla luce della normativa sopra ricordata, pertanto, non si può che segnalare la necessità di un puntuale approfondimento – su scala più ampia – della situazione rilevabile.

Non è possibile, ai fini della presente trattazione, una più approfondita disamina di temi finora solo accennati e che appaiono, in effetti, di vivo interesse, poiché la recente sensibilità per le discriminazioni di genere produce inevitabilmente, nel settore di cui si discute, conseguenze più ampie.

Chi, all’inizio, si è accostato con qualche titubanza – se non con aperta diffidenza – alla concezione stessa di “pari opportunità” all’interno di una Magistratura, può trovare anche in queste brevi note materiale, quanto meno, per un doveroso approfondimento.

Il tema che sta più a cuore alle donne-magistrato, oggi impegnate a confrontarsi nella “Rete dei Comitati per le Pari opportunità”, va dunque certamente al di là dei dati numerici e statistici, che contraddistinguono la presenza femminile nei ruoli della magistratura di ogni Ordine; in questo prezioso confronto fra operatrici della giustizia, infatti, entrano con prepotenza tutti i temi comuni, che attengono all’affermazione dei principi – comunitari, costituzionali e legislativi – sulla giurisdizione ed è questo, forse, il successo maggiore delle nuove prospettive di dialogo, aperte dai Comitati in questione.

Auspichiamo pertanto – a conclusione di questo sommario intervento – che iniziative come quella odierna siano la base di partenza per una “Rete delle Garanzie”, a pieno titolo operante nell’ambito del sistema di “pesi e contrappesi”, in cui si articola ogni matura democrazia, con stabile baricentro nell’indipendenza della Magistratura